

# AMIANTO PIANO DI LAVORO

## **Piano di lavoro [art. 256 D. Lgs. 81/2008]**

I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all' "Albo nazionale gestori ambientali", categoria 10 [art. 212 D.Lgs. 152/06]. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.

Il datore di lavoro della ditta esecutrice, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta il piano di lavoro a SPISAL

## **Casi di urgenza**

La normativa [art. 256 c. 5 D. Lgs. 81/08] prevede che l'obbligo del preavviso di 30 giorni non si applichi nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi nel piano di lavoro, oltre alla data, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

A titolo esemplificativo si ritiene che detti casi debbano riguardare:

- situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l'esigenza di un intervento sollecito;
- situazioni in cui l'intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali;
- presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l'intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;
- interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel corso di attività di cantiere.

Il piano di lavoro non sostituisce il P.O.S. [allegato XV D.Lgs. 81/08] a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell'intestazione e nei contenuti.

Il piano di lavoro soddisfa l'adempimento della notifica [art. 250 D.Lgs. 81/08].

Il piano, in particolare, prevede e contiene le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente esterno e le informazioni sui seguenti punti (di seguito allegati alla voce: "Contenuti piani di lavoro"):

- a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione dei DPI respiratori è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm<sup>3</sup>), pari a un decimo del valore limite [art. 251 comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08], ferma restando l'opportunità di mantenere l'obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254 D.Lgs. 81/08, delle misure di cui all'art. 255 D.Lgs. 81/08, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto a tale data.
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

I contenuti del piano sono commisurati alle potenzialità di rischio delle diverse tipologie di bonifica, riassumibili nelle macro categorie:

- cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il confinamento statico e dinamico, come nel caso delle bonifiche su materiali friabili o resi tali dalle tecniche di rimozione;
- cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il solo confinamento statico;
- cantieri che non prevedono confinamento, come nel caso della rimozione di materiali compatti;
- interventi su manufatti contenenti amianto con tecnica del glove-bag.

### **Dove si presenta il piano di lavoro**

Il piano di lavoro si può inviare per posta ordinaria, posta certificata (protocollo.ulss12@pecveneto.it) o presentare direttamente alla segreteria SPISAL negli orari di apertura al pubblico.

### **Tempi di attesa**

L'impresa può iniziare i lavori trascorsi 30 giorni dall'invio del piano allo SPISAL qualora non siano pervenuti, durante tale periodo, comunicazioni o prescrizioni da parte dello SPISAL.

Come data di inizio dei lavori sarà considerata quella obbligatoriamente indicata nel piano di lavoro, eventuali comunicazioni correttive dovranno pervenire con due giorni di anticipo rispetto a tale scadenza, esclusi festivi e prefestivi.

### **Restituzione dei locali in cui è avvenuta la rimozione**

A termini di legge [D.Lgs. 81/2008 art. 256 comma 4c], per ogni attività di demolizione o rimozione di amianto, i piani di lavoro presentati debbono prevedere anche le modalità di verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine del cantiere. In forza di questa norma il datore di lavoro della ditta esecutrice, al termine dei lavori di bonifica, ha l'obbligo di verificare l'assenza di esposizione residua con metodologie idonee per ogni specifico contesto.

In caso di bonifiche di materiali friabili effettuate all'interno di strutture edilizie aperte al pubblico o di utilizzazione collettiva, al fine di consentire la "*Certificazione di restituibilità*" (D.M. 6 settembre 1994; D.G.R. n° 265 del 15-3-2011), la ditta esecutrice dovrà

comunicare a SPISAL le seguenti ulteriori informazioni:

- date di effettuazione del sopralluogo visivo finale e dei monitoraggi in SEM;
- verbale del sopralluogo visivo finale, effettuato da laboratorio accreditato, che certifichi l'assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata;
- relazione sul campionamento aggressivo che indichi le modalità di disturbo delle superfici, l'eventuale utilizzo di ventilatori, il numero e le superfici dei locali da restituire, il numero di campionamenti effettuati per ogni locale;
- risultato dei monitoraggi di riconsegna in SEM.

L'eventuale decisione di eseguire direttamente questi accertamenti da parte di SPISAL sarà preventivamente comunicata.

Tale metodologia di campionamento è consigliabile anche quando vengano realizzati interventi su materiale in matrice compatta rimosso da particolari ambienti pubblici (es. scuole, ospedali).

### **Tariffa**

Le prestazioni svolte da personale della ULSS al fine della "*Certificazione di restituibilità*" (certificazione, eventuale sopralluogo visivo finale, campionamento ambientale e analisi) rientrano nell'ambito delle prestazioni a pagamento definite dal Tariffario Unico Regionale\* e poste a carico del committente i lavori di bonifica (D.M. 6 settembre 1994 paragrafo 6a). La fattura sarà inviata a mezzo posta al richiedente dopo la chiusura della pratica. Si raccomanda di indicare chiaramente gli estremi della ditta o persona (ragione sociale, indirizzo, CF e P. IVA) a cui deve essere intestata e indirizzata la fattura.

**\* Tariffario Unico Regionale vedasi la pagina iniziale Spisal**

**Per informazioni telefoniche e orari di apertura al pubblico vedasi la pagina iniziale Spisal**

### **Riferimenti normativi**

- Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, G. U. 30 aprile 2008 n. 101
- Legge n° 257 del 27 marzo 1992, G. U. 13 aprile 1992 n. 87
- Decreto Ministeriale del 6-9-1994, G.U. 20 settembre 1994 n. 220
- Deliberazione Giunta Regionale n° 265 del 15 marzo 2011, B.U.R. 5 aprile 2011 n° 26

## PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (art. 256 comma 2 – D.Lgs. 81/2008)

### Elenco dei contenuti

#### 1. COMMITTENTE

Se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza

Se persona giuridica: ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo di residenza della sede legale, dati anagrafici del rappresentante legale

#### 2. DITTA ESECUTRICE DELLA BONIFICA che presenta il piano di lavoro

Ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo della sede, recapiti telefonici e fax, e-mail, dati anagrafici del rappresentante legale

Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali: numero e data di iscrizione, categoria, classe

Personale dipendente: numero totale dipendenti, numero dipendenti con abilitazione alla bonifica amianto, numero dipendenti impiegati nello specifico intervento di bonifica

#### 3. CANTIERE

Denominazione del cantiere, indirizzo, tipo di opera (*si intende l'opera che viene realizzata nel cantiere in generale, a prescindere dalla bonifica, ad esempio: rifacimento copertura, demolizione edificio, realizzazione di opere e infrastrutture stradali, modifica impianti*)

Natura dei lavori di bonifica: tipo di lavoro (*ad esempio: rimozione della copertura, rimozione tubazioni in cemento amianto etc.*), tipo di amianto (*ad esempio: matrice compatta, friabile, reso friabile dalle modalità di bonifica*), quantitativo da bonificare, integrità del materiale.

Data Inizio Lavori: all'atto della presentazione del piano deve essere indicata la data di inizio dei lavori di bonifica e la loro durata prevista.

Nel caso di amianto friabile o reso friabile dalla modalità di demolizione: dati analitici sul materiale, modalità di allestimento e collaudo statico e dinamico della zona confinata, UDP, UDM (*allegare planimetria*), modalità di accesso e uscita dalla zona confinata, procedura di uscita dei materiali al termine della bonifica, modalità per effettuare la pulizia finale al termine della rimozione

Nel caso di copertura in cemento amianto: Modalità di rimozione e demolizione dei materiali; estensione della superficie, altezza minima e massima da terra, tipo di copertura (*ad esempio: piana, inclinata, a falda, curva, a shed*), anno posa, stato di conservazione, destinazione d'uso dell'edificio, presenza di contro soffitto, lati prospicienti il vuoto, struttura portante (*ad esempio: travi a Y, solaio capriate in ferro o legno*), pedonabilità della copertura, presenza di canali di gronda e lucernai

Nel caso di tubazioni in cemento amianto: lunghezza, diametro, localizzazione (*ad esempio: stradale, luogo aperto non stradale, luogo chiuso*), modalità di scavo (*fermo restando che le misure di sicurezza per gli scavi saranno dettagliate nel P.O.S*)

Nel caso di vinil-amianto: presenza di amianto nell'adesivo sottostante al materiale

#### **4. PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Misure per la protezione di terzi

Segnaletica di cantiere

Misure per la protezione e decontaminazione del personale incaricato dei lavori

Sistemi adottati per evitare il rischio di cadute dall'alto con disegni esecutivi degli allestimenti di sicurezza (qualora il piano di sicurezza non soddisfi i contenuti del POS)

Disponibilità di spogliatoio, servizi igienici, acqua:

Modalità e luogo stoccaggio temporaneo

Valutazione microclima all'interno del cantiere

#### **5. MODALITÀ D'INTERVENTO**

Modalità di rimozione: materiali, attrezzature, prodotto incapsulante utilizzato, tecniche impiegate, modalità di accesso in quota .

Valutazione della presumibile esposizione ad amianto dei lavoratori durante gli interventi di bonifica (solo per interventi di bonifica su amianto in matrice friabile).

Monitoraggi ambientali durante l'esecuzione: punti di monitoraggio ambientale, monitoraggi personali (solo per interventi di bonifica su amianto in matrice friabile).

Misure previste in caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dall'art. 254.

DPI: tipo di protettori delle vie aeree indicando il FPO e la valutazione della loro idoneità (*il valore massimo di esposizione prevista deve essere inferiore a 1/10 del TLV [art. 251 comma 1 "b"]*), dispositivi anticaduta, protezione del corpo, dei piedi e della testa, altre protezioni.

Modalità di verifica dell'assenza di rischi dovuti all'amianto al termine dei lavori ed eventuale certificazione di riconsegna.

#### **6. ALLEGATI**

a. documentazione fotografica

b. planimetrie

Il piano può sostituire l'eventuale POS purché riporti anche i contenuti indicati all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008

In particolare: idoneità sanitari alla mansione e attestati di partecipazione dei corsi abilitanti